

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 165

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERLINGUER MARIO, AMADEI LEONETTO, MARIANI

Presentata il 28 giugno 1963

**Estensione del beneficio di cui all'articolo 10
della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, ai cancellieri e segretari giudiziari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attuale proposta di legge riproduce quella già presentata col n. 4604 nella passata legislatura il 7 febbraio 1963 a firma degli stessi sottoscritti e di altri colleghi di Gruppo non rieletti, ma non potè essere presa in esame perché sopravvenne lo scioglimento delle Camere.

Come è noto, con la legge 22 ottobre 1961, n. 1143, sono stati estesi al personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle Amministrazioni dello Stato, i benefici concessi al personale delle carriere direttive con la legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Nei riguardi del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dei monopoli di Stato nonché di altro personale avente una struttura dei ruoli che si discosta da quella normalmente fissata dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sono state predisposte apposite norme adattate alle particolari situazioni.

Durante la discussione alla Camera dei Deputati del disegno (divenuto poi la legge n. 1143 del 1961) il Ministro della giustizia aveva chiesto un emendamento aggiuntivo all'articolo 20 del disegno stesso, per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, ai cancellieri e segretari giudiziari; l'emendamento non venne però approvato dalla I Commis-

sione della Camera dei Deputati, avendo il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione ritenuto più conveniente che fosse provveduto con separato disegno di legge.

Successivamente, con le norme di cui alla legge 16 luglio 1962, n. 922, è stato concesso ai cancellieri e segretari giudiziari un aumento dei posti della carriera direttiva, sottraendoli alla carriera di concetto, e ciò in sostituzione del soprannumero di cui alle leggi n. 928 del 1959 e n. 1143 del 1961.

Non è stato tenuto conto, però, della particolare situazione in cui si sono venuti a trovare i cancellieri e segretari giudiziari di prima classe, pervenuti a tale qualifica mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e quelli a tale qualifica perverranno mediante lo scrutinio a ruolo aperto previsto dall'articolo 1 della legge medesima e che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per esame speciale precedentemente espletati, ai sensi del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 4, e dell'articolo 362 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

A costoro non possono, infatti, essere applicate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge n. 1143, più volte

citata, perché la qualifica di cancelliere capo di pretura non è equiparata a quella di primo segretario delle carriere di concetto, ma a quella di vice direttore delle carriere speciali.

In tal modo si è venuta a creare una sperequazione e si è istituita una categoria di « esclusi » in cui alberga malcontento a causa dell'ingiusto trattamento, che non vi è, d'altra parte, motivo di perpetuare.

Trattasi di circa 370 funzionari, la maggior parte dei quali ha sostenuto il concorso per esame speciale per la promozione a can-

celliere e segretario di prima classe (ex IX-B) con ottima votazione, senza poter ottenere la promozione, essendo limitato il numero dei posti disponibili.

Tali funzionari non hanno certamente demeritato e non vi è ragione alcuna che possa giustificare la loro esclusione dal beneficio concesso, indistintamente, a tutto l'altro personale delle Amministrazioni dello Stato in analoga situazione.

La proposta che si presenta appare equa e si confida, pertanto, nel suo accoglimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I cancellieri e segretari giudiziari di prima classe, pervenuti a tale qualifica mediante scrutinio per merito comparativo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e quelli che sono pervenuti o perverranno alla qualifica predetta mediante lo scrutinio a ruolo aperto previsto dall'articolo 1 della legge medesima, purché abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi per esame speciale previsti dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 362 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, possono conseguire la nomina alla qualifica di cancelliere capo di pretura mediante:

- 1°) scrutinio per merito comparativo;
- 2°) concorso per esame.

Si applicano nei confronti del predetto personale le disposizioni di cui all'articolo 177 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive modificazioni ed integrazioni.